

LEGGE 30 luglio 1980, n.60 (pubblicata nell'albo del Pubblico Palazzo in data 7 agosto 1980)

Riforma dell'ordinamento scolastico.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 30 luglio 1980.

TITOLO I FINALITA' DELLA SCUOLA E DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 1 Finalità della scuola

La scuola promuove la formazione e la libertà della persona attraverso la diffusione delle conoscenze, l'educazione alla vita democratica, la preparazione al lavoro.

Accanto alle altre componenti della società essa contribuisce a garantire lo sviluppo della personalità secondo la identità di ciascuno.

Attraverso lo studio, il suo rapporto con il lavoro e l'esperienza democratica la scuola forma i cittadini e li prepara a partecipare allo sviluppo economico, morale e civile del Paese.

Nella scuola non sono ammesse distinzioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche.

Essa pertanto educa all'impegno e alla responsabilità verso sè stessi e gli altri, al metodo critico, alla ricerca, al confronto fra le diverse posizioni per costruire la libertà di ciascuno, garantisce la acquisizione degli strumenti culturali di base, pone a disposizione dei cittadini adulti gli strumenti per l'ulteriore crescita culturale e professionale, promuove aree di interessi culturali extra scolastici partecipando attivamente alle forme di aggregazione sociale.

E' garantita la libertà d'insegnamento ai docenti, nel rispetto delle norme fondamentali dello Stato, degli ordinamenti legislativi della scuola e della coscienza morale e civile degli alunni.

Art. 2 Diritto allo studio

Lo Stato garantisce nelle forme e nei limiti di legge il diritto allo studio e i mezzi per conseguirlo, adottando gli opportuni provvedimenti, dando priorità agli interventi nella scuola dell'infanzia e nell'istituzione obbligatoria, al fine di superare i condizionamenti sociali e di combattere l'esclusione precoce dal processo formativo.

Nel realizzare tali obiettivi lo Stato predispone anche servizi collettivi, come mense, trasporti, forniture di materiale didattico e contribuisce anche, attraverso l'assegno di studio, alla frequenza in Istituti e nelle Università fuori territorio.

Il diritto allo studio viene garantito agli adulti mediante la istruzione permanente da realizzarsi anche con la istituzione di corsi di cultura popolare, corsi di recupero, corsi d'aggiornamento periodici, percorsi culturali specifici di orientamento.

Art. 3 Inserimento di alunni portatori di handicaps

I portatori di handicaps hanno diritto a frequentare le scuole di ogni ordine e grado, adempiendo all'obbligo scolastico e con possibilità di inserimento ai livelli scolastici superiori. A tale scopo la scuola, con il servizio minori operante all'interno dell'Istituto Sicurezza Sociale, fatti salvi i ruoli e le competenze specifiche, predispongono annualmente un piano di inserimento degli alunni portatori di handicaps che, tenuto conto delle indicazioni relative ai gradi e alla natura dell'handicap di ciascun alunno, della determinazione dell'età scolare, delle possibilità di intervento da parte della scuola, dei livelli di collaborazione da parte del servizio specialistico, stabilisce il grado di scuola e il plesso o istituto scolastico cui affidare ciascun alunno.

La scuola garantisce la partecipazione degli alunni portatori di handicaps alle attività educative e didattiche creando idonee condizioni di recupero.

L'équipe specialistica alle dipendenze dell'Istituto Sicurezza Sociale garantisce la consulenza per quanto riguarda la preparazione dei piani di lavoro, le verifiche periodiche, la partecipazione alla équipe di plesso o istituto per la discussione del programma didattico.

Gli interventi riabilitativi individuali si attuano all'interno del servizio minori.

Qualora il piano d'intervento lo richieda la scuola può essere dotata di personale straordinario o specifico, di attrezzature e strumenti didattici specifici.

L'assunzione del personale a tale scopo viene annualmente deliberata, tenuto conto delle norme vigenti e delle pubbliche graduatorie, dal Congresso di Stato.

Il Dicastero Pubblica Istruzione provvede di sua iniziativa o su proposta del personale interessato a fornire gli strumenti di preparazione e aggiornamento.

Art. 4 Obbligo scolastico

L'obbligo scolastico è fissato dal 6° al 14° anno di età.

Ha adempiuto l'obbligo scolastico l'alunno che ha conseguito il diploma di licenza di scuola media inferiore.

Il proscioglimento dall'obbligo scolastico è fissato al compimento del 15° anno d'età.

E' fatto salvo il principio sancito all'art. 23 della Legge 5 dicembre 1914 n.33.

TITOLO II SISTEMA SCOLASTICO-ARTICOLAZIONI

Art. 5 Ordinamento scolastico

Il sistema scolastico statale si articola nei seguenti gradi:

- a) scuola dell'infanzia
- b) scuola elementare
- c) scuola media inferiore
- d) scuola media superiore.

Il sistema scolastico realizza le finalità di cui all'art. 1 della presente Legge in costante rapporto con la formazione professionale, con l'istruzione degli adulti, con gli istituti pubblici di comunicazione e di elaborazione culturale.

Art. 6 Riconoscimento dei titoli di studio

I titoli di studio conseguiti presso le scuole della Repubblica al termine dei corsi specifici hanno valore legale.

Il riconoscimento reciproco dei titoli di studio fra la Repubblica di San Marino e gli altri Stati è regolato da apposite norme.

Art. 7

Plessi, Circoli, Istituti

La scuola dell'infanzia e la scuola elementare si articolano in Plessi scolastici dislocati in ogni Castello della Repubblica.

L'insieme dei Plessi della scuola elementare e della scuola dell'infanzia costituiscono i Circoli didattici.

La scuola media inferiore si articola negli Istituti delle circoscrizioni I, circoscrizione II, circoscrizione III.

La scuola media superiore si articola in Istituti aventi sede unica per tutto il territorio.

Art. 8 Sedi scolastiche

La dislocazione delle sedi scolastiche sul territorio è determinata dalla programmazione territoriale.

Art. 9 Ordinamenti scolastici

Apposite Leggi disciplinano i diversi ordini di scuola indicandone i fini e gli obiettivi didattici specifici, l'organizzazione dell'attività di studio e di lavoro, le discipline fondamentali e comuni, le attività di orientamento e di indirizzo e i settori di specializzazione, le dotazioni e attrezzature didattiche, gli organismi di gestione preposti, le modalità di svolgimento delle prove d'esame, i regolamenti, gli orientamenti programmatici.

La scuola elementare e la scuola media si configurano come scuola di base.

L'estensione e l'attuazione del tempo pieno della scuola elementare e media inferiore dovranno attuarsi secondo un piano di intervento da prevedersi nell'ordinamento della scuola stessa.

Art. 10 Calendario scolastico

Il calendario scolastico viene annualmente proposto sulla base dei giorni di scuola previsti dai singoli ordinamenti dal Deputato alla Pubblica Istruzione.

Esso è approvato dal Congresso di Stato sentita la Commissione Pubblica Istruzione e promulgato con Decreto Reggenziale.

E' facoltà del Deputato alla Pubblica Istruzione di dichiarare la chiusura della scuola o la sospensione delle lezioni qualora vi siano accertati motivi didattici o di impedimento al funzionamento del servizio o per altri motivi.

I Presidi od i Direttori Didattici possono sospendere le lezioni per non più di un giorno in caso d'urgenza per gravi motivi.

TITOLO III GESTIONE DELLA SCUOLA

Art. 11 Organismi collegiali di gestione

La scuola realizza le finalità di cui all'art. 1 attraverso la gestione sociale.

Gli organismi collegiali di gestione della scuola hanno le articolazioni previste dalle apposite

normative.

La gestione sociale della scuola vuole realizzare il contributo di ciascun cittadino alla politica scolastica e promuovere, nell'interesse collettivo, sempre nuovi momenti di aggregazione e di stimolo delle attività culturali della scuola, sia in forma assembleare che in forma di riunione momentanea o periodica in cui si dibattono problemi emergenti.

La gestione sociale della scuola vuole altresì dare consapevolezza al cittadino di essere soggetto attivo dell'educazione dei propri figli e dei giovani della Repubblica.

Art. 12

Coordinamento didattico

Il Comitato di coordinamento didattico cura il funzionamento dell'attività didattico-educativa all'interno della struttura scolastica.

Fatte salve le competenze derivate dalle specifiche funzioni, il Comitato svolge un'azione di confronto e coordinamento fra i diversi livelli di scuola, deliberando in materia di applicazione ed attuazione delle decisioni assunte dagli organi politici e dagli organismi collegiali di gestione per creare le condizioni di operatività e messa in atto delle stesse.

Esso è costituito da:

- il Deputato alla Pubblica Istruzione
- i Presidi di scuola media superiore
- i Presidi della scuola media inferiore
- il Direttore della scuola elementare
- il Direttore della scuola dell'infanzia.

Il Comitato di coordinamento si riunisce ogni qualvolta uno dei suoi membri ne faccia richiesta e comunque almeno una volta ogni trimestre.

Art. 13

Organismi tecnici di coordinamento didattico amministrativo

Gli organismi tecnici di coordinamento didattico-amministrativo della scuola sono le Direzioni Didattiche nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare, le Presidenze nella scuola media inferiore e nella scuola media superiore.

Essi sono coadiuvati con funzione consultiva in ordine ai problemi di organizzazione e di coordinamento dell'attività educativa dai Consigli di Direzione e dai Consigli di Presidenza.

Art. 14

Consigli di Direzione e Consigli di Presidenza

Il Consiglio di Direzione nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare e il Consiglio di Presidenza nella scuola media inferiore e nella scuola media superiore sono costituiti dagli insegnanti eletti annualmente dai rispettivi Collegi dei docenti.

E' demandato ai Collegi dei docenti di stabilire i criteri di rappresentatività dei singoli ordini di scuola, mediante atto di regolamentazione interna.

Art. 15

Segreterie amministrative

Ciascuna Direzione Didattica e ciascuna Presidenza dispongono di un Ufficio di Segreteria.

Le Segreterie amministrative dei vari ordini di scuola rispondono ai rispettivi Presidi e Direttori Didattici delle attività amministrative e di servizio loro affidate.

Art. 16
Funzione degli organismi tecnici

Le Presidenze e le Direzioni Didattiche coadiuvate dai rispettivi Consigli di Presidenza e di Direzione e dalle Segreterie amministrative svolgono una funzione di coordinamento del lavoro e della organizzazione scolastica e curano la razionale utilizzazione del personale, sono altresì responsabili dell'andamento generale e del funzionamento dei servizi cui sono preposte.

Nello svolgimento delle loro funzioni, previa autorizzazione del Deputato alla Pubblica Istruzione, esso possono avvalersi di contributi qualificati esterni alla scuola e del contributo dei docenti.

TITOLO IV
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA, SPERIMENTAZIONE E VALUTAZIONE

Art. 17
Programmazione delle attività educative

Le finalità di cui all'art. 1 si possono conseguire promuovendo la sperimentazione, la ricerca individuale e di gruppo, la verifica sperimentale dell'apprendimento, l'approfondimento dei problemi specifici.

A tale scopo nei quindici giorni che precedono l'inizio dell'anno scolastico i Collegi dei docenti predispongono un programma delle attività educative, volte al pieno utilizzo delle strutture scolastiche, delle attrezzature didattiche, delle risorse ambientali e territoriali, delle risorse di una corretta gestione sociale.

In particolare essi programmano iniziative per:

- a) predisporre criteri comuni per la valutazione dei livelli di partenza e per avviare la progettazione dei curricula didattici.
- b) Organizzare il lavoro scolastico in funzione di una razionale utilizzazione del personale docente e non docente, degli spazi per attività comuni e specifiche, delle attrezzature e del materiale didattico.
- c) Promuovere i possibili collegamenti fra i diversi ordini di scuola.
- d) Promuovere attività integrative, di sostegno, elettive e di sperimentazione e ricerca educativa ritenute idonee a garantire a tutti gli alunni la acquisizione degli strumenti di base e lo sviluppo armonico della loro personalità.
- e) Segnalare attività sorrette da motivazioni comuni.
- f) Promuovere attività di collegamento della scuola con il territorio.

Stabiliti i criteri generali della programmazione educativa, ogni plesso e istituto scolastico elabora autonomamente il piano delle attività educative di plesso e di istituto e lo discutono nei rispettivi organismi collegiali di gestione per gli opportuni confronti e suggerimenti e per le deliberazioni di competenza.

Art. 18
Programmazione didattica

All'inizio dell'anno scolastico gli insegnanti delle singole classi, valutati i livelli di partenza degli alunni in rapporto agli specifici obiettivi didattici, predispongono una programmazione curricolare o per singola materia, o per aree disciplinari, o interdisciplinari, al fine di costruire un programma didattico da attuarsi per singole classi, per interclasse, per corsi o classi parallele.

Il programma didattico viene sottoposto all'esame degli organismi collegiali preposti alla programmazione didattica i quali ne curano lo svolgimento in rapporto alle attività educative.

Il programma didattico è periodicamente sottoposto a verifica, integrazioni e correzioni, da parte dell'organo collegiale proposto, in rapporto all'andamento dell'attività didattica.

Nel quadro della programmazione delle attività educative è previsto di strutturare l'orario scolastico delle discipline in moduli capaci di garantire flessibilità all'insegnamento sia per classi che per classi

aperte.

E' possibile anche superare la permanenza di studenti e alunni in aule fisse per ciascuna sezione, stabilendo sistemi di rotazione oraria delle varie classi in aule attrezzate a seconda delle discipline e delle attività.

Art. 19

Sperimentazione e ricerca educativa

La sperimentazione nella scuola di ogni ordine e grado può esplicarsi:

a) come ricerca e realizzazione di innovazioni metodologico- didattiche;

b) come ricerca e realizzazione di innovazioni di ordinamenti e delle strutture esistenti.

La sperimentazione di cui al punto a) è promossa da singoli insegnanti, dai Consigli di classe, dai Collegi dei docenti, dai Consigli di circolo, plesso, istituto, può coinvolgere più aree didattiche e in prospettiva l'intero ciclo o biennale o triennale o quinquennale.

Essa è autorizzata dal Collegio dei docenti qualora, non esorbitando dalla struttura scolastica, coinvolga più aree didattiche o un intero ciclo scolastico.

Gli insegnanti che intendono realizzarla presentano un programma che deve indicare le motivazioni, gli strumenti didattici che intendono usare, le modalità di verifica dei risultati e della loro pubblicizzazione, le finalità che intendono perseguire.

I Direttori ed i Presidi, sentito il parere del Collegio dei docenti, possono proporre di organizzare l'orario di insegnamento di singoli insegnanti al fine di consentire l'elaborazione e l'attuazione del programma di sperimentazione.

La documentazione e le proposte di sperimentazione sono trasmesse dal Collegio dei docenti, su riferimento degli insegnanti che direttamente gestiscono la sperimentazione, al Deputato alla Pubblica Istruzione per le decisioni di competenza.

La sperimentazione di cui al punto b) è attuata con provvedimento di autorizzazione del Consiglio Grande e Generale.

Ogni proposta o programma di sperimentazione è trasmessa al Deputato alla Pubblica Istruzione e deve contenere: la identificazione del problema che si vuole affrontare con la relativa motivazione; la formulazione scientifica dell'ipotesi di lavoro; la individuazione degli strumenti e delle condizioni organizzative; il preventivo di spesa; la descrizione dei procedimenti metodologici nelle varie fasi della sperimentazione; le modalità di verifica dei risultati e la loro pubblicazione; gli organismi che devono documentare e valutare i risultati conseguiti; la durata massima della sperimentazione.

Le proposte presentate devono altresì indicare e contenere le materie e gli orari di insegnamento, la composizione degli eventuali comitati scientifico-didattici preposti alla sperimentazione, le prove d'esame di licenza o di maturità e la composizione delle Commissioni esaminatrici.

La decisione del Consiglio Grande e Generale deve stabilire altresì l'ambito di autonomia delle strutture e degli ordinamenti e le modalità per il reperimento e l'utilizzazione del personale docente e non docente secondo l'ordine delle apposite graduatorie.

Art. 20

Verifica e valutazione globale

I programmi didattici e di sperimentazione sono periodicamente sottoposti a verifica da parte degli insegnanti i quali, valutato globalmente il lavoro svolto e il livello di apprendimento degli alunni, suggeriscono e programmano gli interventi idonei a consentire il raggiungimento dei traguardi formativi e programmati.

Di tutte le decisioni di cui sopra, gli insegnanti stessi relazionano annualmente al Consiglio d'istituto o di circolo, nonchè alla Commissione Pubblica Istruzione.

Art. 21

Attività integrative, elettive e di sostegno

Le attività di integrazione e di sostegno sono finalizzate all'acquisizione degli strumenti di base necessari che consentano a tutti gli alunni di fruire del reale diritto allo studio eliminando eventuali disuguaglianze di partenza.

Esse sono a carattere interdisciplinare e sono organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse.

Esse si svolgono all'interno dell'orario scolastico per una durata non superiore alle 120 ore durante l'anno scolastico.

Esse sono deliberate dal Collegio dei docenti sulla base delle proposte dei Consigli di classe e dei criteri generali indicati dalla programmazione delle attività educative.

Nella scuola in cui sono accolti alunni portatori di handicaps devono essere assicurate le necessarie integrazioni specialistiche previste dal piano di intervento di cui all'art. 3 per l'intera durata dell'anno scolastico.

Al di fuori dell'orario normale delle lezioni, possono essere organizzati, sentito il Congresso di Stato per le decisioni di competenza, gruppi di classe o di interclasse che svolgono attività culturali, didattico-educative non esplicitamente previste dai programmi ma connesse ad una o più aree didattiche (materie elettive).

La frequenza a tali attività è volontaria e ne deve essere fatta regolare richiesta scritta da parte degli alunni o dei genitori nella scuola dell'obbligo.

Gli insegnanti e gli alunni interessati presentano al Collegio dei docenti in tempo utile la richiesta dei mezzi necessari, predisponendo i coordinamenti anche interdisciplinari, il programma relativo e la pubblicizzazione dei risultati ottenuti.

Compatibilmente con le indicazioni di bilancio e la programmazione generale, il Congresso di Stato mette a disposizione i mezzi per fruire delle aree elettive.

All'inizio dell'anno scolastico e nell'ambito delle attività scolastiche di educazione fisica sono organizzati, qualora vi siano sufficienti risorse di personale specializzato in attesa nelle apposite graduatorie e un adeguato numero di adesioni da parte degli alunni, i gruppi sportivi di preparazione ad attività sportive a carattere internazionale.

Gli insegnanti di educazione fisica che intendono aderire al lavoro di preparazione nei gruppi sportivi possono, sentito il parere dei rispettivi Capi servizio e nel rispetto delle leggi vigenti, organizzare il loro orario di servizio destinandone una parte allo svolgimento di tale attività.

Le attività di integrazione, di sostegno ed elettive che richiedano la utilizzazione straordinaria di personale sono deliberate dal Congresso di Stato, tenuto conto delle disposizioni vigenti.

Nella scuola media inferiore o superiore possono essere deliberate dai singoli Consigli di classe o di corso o di intercorso attività di sostegno per un massimo di 60 ore nel corso dell'anno scolastico, al di fuori dell'orario normale delle lezioni.

L'assunzione del personale straordinario a tale scopo viene autorizzata su richiesta dei Presidi dal Capo del Personale in base alla Legge 17 luglio 1979 n.41.

Art. 22

Valutazione individuale degli alunni

Nella scuola elementare, media inferiore e media superiore la valutazione individuale degli alunni avviene per trimestri o quadrimestri, su decisione del Collegio dei docenti, sentito il parere dei Consigli di istituto o di plesso.

La scelta del trimestre o quadrimestre deve essere unificata per grado di scuola.

Al termine di ogni trimestre o quadrimestre gli insegnanti della classe formulano un giudizio per singole materie e un giudizio globale che si basa sulla valutazione del lavoro svolto e il livello di apprendimento di ogni singolo alunno in rapporto alla programmazione didattico-educativa. Tali giudizi vengono portati a conoscenza della famiglia su apposito documento di cui verrà consegnata copia all'alunno.

Al termine del corso annuale di studi i singoli Consigli di classe con la presenza dei soli insegnanti nelle scuole medie inferiori o superiori, e gli insegnanti di classe nella scuola elementare, formulano un giudizio motivato, di ammissione o di non ammissione all'anno successivo.

Tale giudizio riguarda in modo specifico il lavoro dell'anno scolastico.

Il passaggio dal primo al secondo ciclo della scuola elementare e dall'una all'altra classe in ogni grado della scuola avviene per scrutinio.

L'ammissione o la non ammissione agli esami di licenza e di maturità si basa sulla valutazione di tutto il lavoro svolto dall'alunno nel corso degli studi.

Nella scuola media superiore fino ad entrata in vigore di nuove normative la valutazione trimestrale o quadrimestrale viene espressa in voti numerici.

TITOLO V ESAMI, FORMAZIONI DELLE CLASSI, ORARI

Art. 23 Esami

Al termine del secondo ciclo della scuola elementare l'alunno sostiene un esame di licenza.

A conclusione della scuola media inferiore gli alunni sostengono un esame di licenza.

Al termine della scuola media superiore l'alunno sostiene un esame di maturità.

L'esame di licenza per la scuola media inferiore e di maturità sono esami di Stato.

Art. 24 Sessioni d'esame, calendario degli esami

Le sessioni d'esame sono fissate al termine dell'anno scolastico.

Il Comitato di coordinamento didattico di cui all'art. 12 della presente legge predispone, entro il 31 maggio di ogni anno, il calendario degli esami per i vari ordini di scuola.

Il calendario degli esami deve essere pubblicato all'interno delle sedi scolastiche a cura delle Presidenze e della Direzione Didattica nella scuola elementare almeno 10 giorni prima dell'inizio della sessione e rimanere esposto fino a conclusione degli esami stessi.

Nelle classi intermedie della scuola media superiore è prevista la sessione autunnale per gli alunni che debbano sostenere esami di riparazione.

Gli esami di riparazione debbono concludersi almeno una settimana prima dell'inizio del nuovo anno scolastico.

L'alunno, che per comprovanti motivi non possa sostenere esami nel giorno indicato nei calendari, deve tempestivamente darne comunicazione motivata alla Presidenza o alla Direzione Didattica che provvederà a far effettuare una prova suppletiva.

Coloro che intendono sostenere un esame di licenza o di maturità o di idoneità alle classi intermedie in qualità di privatisti debbono farne domanda alle Presidenze o alla Direzione Didattica entro il 31 marzo dell'anno scolastico in corso.

Il programma d'esame deve essere presentato al Capo dell'Istituto che lo trasmette alla Commissione esaminatrice almeno 30 giorni prima della apertura della sessione d'esame, che sarà stabilita per le classi intermedie dalla Presidenza o dalla Direzione Didattica.

Il Capo d'Istituto può rifiutarsi di accettare il programma d'esame presentato dal candidato esterno escludendolo dall'esame, qualora esso non sia conforme ai programmi stabiliti.

Art. 25 Formazione delle classi

Ogni alunno viene assegnato ad una classe o sezione.

L'assegnazione alle classi o sezioni avviene per sorteggio, tenuto conto dei criteri suggeriti dai Collegi dei docenti.

I criteri per la formazione delle classi sono stabiliti dalla normativa dei singoli ordinamenti scolastici.

Il quadro delle classi sarà approvato insieme al piano cattedre dalla Commissione di cui all'art. 15

della Legge 17 luglio 1979 n. 41.

Nelle sezioni o classi cui vengono assegnati alunni portatori di handicaps, il numero degli alunni deve essere previsto dal piano di inserimento di cui all'art. 3 della presente Legge.

Nello stabilire il numero degli alunni per le sezioni o classi in cui si prevede l'inserimento di alunni portatori di handicaps si dovrà tenere conto del grado e della natura dell'handicap di ognuno.

Art. 26

Orari di lezione

Gli orari di lezione sono stabiliti dalle leggi sugli ordinamenti scolastici.

Art. 27

Iscrizioni

Le iscrizioni alla scuola dell'infanzia si effettuano nel mese di giugno antecedente l'inizio dell'anno scolastico per i bambini che compiono i 3 anni e non compiano i 6 anni al 31 dicembre dell'anno scolastico a venire.

La loro frequenza scolastica avrà luogo dal primo giorno di scuola di gennaio per chi compie i tre anni entro il 31 marzo e dal primo giorno di scuola di aprile per chi compie i tre anni entro il 30 giugno.

Si accettano le iscrizioni dei bambini che compiono tre anni entro il 31 marzo e il 30 giugno dell'anno scolastico in corso soltanto qualora vi sia la disponibilità di ricezione da parte dei plessi scolastici.

Nella scuola elementare le iscrizioni alla prima classe si effettuano nel mese di giugno antecedente l'inizio dell'anno scolastico per i bambini che compiono 6 anni entro il 31 dicembre dell'anno scolastico a venire.

Nella scuola media le iscrizioni alla prima classe si effettuano nel mese di luglio antecedente l'inizio dell'anno scolastico per tutti gli alunni in possesso di licenza della scuola elementare e che non abbiano superato gli anni 14.

Nella scuola media superiore le iscrizioni si effettuano nel mese di luglio dell'anno scolastico per i ragazzi in possesso della licenza di scuola media.

Le date e le modalità di iscrizione ai vari ordini e gradi di scuola devono essere rese pubbliche in tempo opportuno a cura delle rispettive Direzioni Didattiche e Presidenze.

Per le classi intermedie dei diversi ordini di scuola la iscrizione si effettua nei giorni da stabilirsi dalle rispettive Direzioni e Presidenze con comunicazione pubblica.

TITOLO VI AGGIORNAMENTO

Art. 28

L'aggiornamento è un diritto ed un dovere fondamentale del personale della scuola.

Esso si esplica:

- a) come autoaggiornamento legato alla professionalità e funzione specifica;
- b) come attività di formazione e riqualificazione teorico-pratica in relazione alle finalità della scuola, agli orientamenti programmatici dei diversi gradi, all'adeguamento delle conoscenze, allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, all'approfondimento metodologico, alla ricerca di innovazione didattica e pedagogica. Il Collegio dei docenti decide e gestisce i propri momenti di aggiornamento legando la ricerca alla sperimentazione.

Il Dicastero Pubblica Istruzione è impegnato a promuovere attività di aggiornamento e a mettere a disposizione gli strumenti organizzativi e finanziari, nell'ambito degli stanziamenti a ciò previsti a Bilancio e nel rispetto delle Leggi finanziarie.

I programmi di aggiornamento del personale della scuola sono autorizzati dal Deputato alla Pubblica Istruzione e vengono resi pubblici all'inizio di ogni anno scolastico.

Ogni programma deve contenere le modalità di partecipazione del personale della scuola.

E' fatto obbligo al personale della scuola di partecipare alle attività di aggiornamento, riqualificazione e formazione promosse dai competenti organismi per l'introduzione di specifici programmi didattico-educativi e per la modifica degli ordinamenti scolastici.

Tale obbligo è previsto all'interno dell'orario di servizio.

I criteri di aggiornamento possono anche prevedere le seguenti caratteristiche:

a) la possibilità per ciascun docente di ruolo di spostarsi nell'ordine e nel grado della formazione scolastica obbligatoria e della scuola dell'infanzia onde fruire di esperienze plurime nell'arco dell'età evolutiva, qualora possieda almeno i requisiti di cui alla Legge 17 luglio 1979 n.41. I docenti che intendono usufruire di tale possibilità devono farne richiesta scritta alla Commissione Paritetica di cui all'art. 15 della Legge 17 luglio 1979 n.41, entro il mese di giugno dell'anno scolastico a venire; lo spostamento è consentito a un solo docente per ordine di scuola per anno scolastico, scelto per graduatoria di anzianità di servizio fra coloro che ne fanno richiesta e può attuarsi solo nel caso di disponibilità di posti nel grado e ordine di scuola prescelto;

b) la possibilità, per ciascun docente di ruolo o stabilizzato, previa garanzia di impegno e di relativa documentazione, di seguire esperienze educative fuori territorio;

c) la possibilità per ciascun docente di ruolo o stabilizzato di seguire esperienze culturali a livello europeo e internazionale, sia presso Istituti universitari che presso Istituti di ricerca sia pubblici che privati;

d) la possibilità per ciascun docente, previa garanzia di documentazione e di impegno, di seguire nell'ambito della propria specializzazione attività di aggiornamento particolarmente qualificate.

Le norme sulla concreta utilizzazione delle possibilità di cui ai punti a), b), c) sono annualmente emanate con Decreto Reggenziale, sentita la Commissione Pubblica Istruzione.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI ABROGAZIONE

Art. 29

Gli effetti derivanti dal maggior onere conseguente all'art. 17 della presente normativa sull'attuale rapporto di lavoro del personale della scuola saranno operanti con l'entrata in vigore del nuovo stato giuridico.

Art. 30 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme concernenti gli ordinamenti dei diversi ordini e gradi di scuola.

Art. 31 Norme di abrogazione

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme in vigore con essa incompatibili.

Art. 32 Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore dopo la sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 6 agosto 1980/1679 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Pietro Chiaruzzi - Primo Marani

IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva